



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia


Circ. CNI n. 788/XIX Sess./2021

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Loro Sedi

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/10/2021 U-nd/7306/2021



Oggetto: ordinanza Consiglio di Stato n. 5628 del 2021 – elezioni.

Caro Presidente,

in data odierna è stata depositata l'ordinanza n. 5628 del 2021, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto l'appello cautelare proposto dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza TAR Lazio, Sez. I, n. 4846 del 2021.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che "nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l'esigenza di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione della causa nel merito, già fissata per il prossimo 20 ottobre 2021, anche in considerazione del fatto che le elezioni inizialmente previste per il 16 settembre u.s. non si sono svolte e che l'organo interessato si trova, oramai, in stato di prorogatio".

Per l'effetto, gli atti impugnati innanzi il TAR Lazio dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma restano sospesi sino alla definizione nel merito del giudizio da questo incardinato e rubricato al R.G. n. 3592/2021.

Si segnala, solo per dovere di completezza che, anche nel giudizio innanzi il Consiglio di Stato, così come in quello innanzi il TAR, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha espresso l'interesse a che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali si svolgano sollecitamente e in conformità ai principi sanciti in Costituzione, ivi compreso quello della pari opportunità di genere. Il Consiglio Nazionale si è, pertanto, rimesso alle valutazioni del Giudice amministrativo.

È dunque da imputarsi a una scelta meramente formale - in concreto irrilevante - l'indicazione del Consiglio Nazionale, nell'epigrafe dell'ordinanza n. 5628 del 2021 del Consiglio di Stato, quale controparte del Ministero della Giustizia, anziché come cointeressato rispetto a quest'ultimo.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 7937 del 2021, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Massimo Luciani in Roma, Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 9;

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede

di Roma, Sezione Prima, n. 4846/2021, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato Aldo Scarpello (su delega dell'avvocato Arturo Cancrini), gli avvocati Massimo Luciani e Piermassimo Chirulli e l'avvocato dello Stato Federica Varrone.

Ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l'esigenza di mantenere la *res adhuc integra* fino alla definizione della causa nel merito, già fissata per il prossimo 20 ottobre 2021, anche in considerazione del fatto che le elezioni inizialmente previste per il 16 settembre u.s. non si sono svolte e che l'organo interessato si trova, oramai, in stato di *prorogatio*.

Le spese del giudizio sono compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'appello cautelare n. 7937/2021 e compensa le spese del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO